

Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2017, n. 13-5284

Approvazione dello schema tipo di accordo di collaborazione territoriale per la presa in carico integrata dei destinatari di misure di inclusione attiva nell'ambito del PON inclusione sociale 2014-2020.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Visti:

- l'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, al comma 386, istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
- l'Accordo in data 11 febbraio 2016 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'Inclusione Attiva, il quale prevede l'erogazione di un Sostegno per l'Inclusione Attiva (S.I.A.) a nuclei familiari con minori in condizioni di povertà a condizione di aderire ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa con ISEE al di sotto dei 3.000,00 €;
- il Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, che definisce e individua ai sensi della legge 208/2015 al comma 387, lettera a), come priorità del citato Piano, per l'anno 2016, l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012;
- l'Avviso Pubblico n. 3/2016 “Avviso Pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2010, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva emesso dall'A.d.G. PON INCLUSIONE presso la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- la D.G.R. n. 29-3257, del 9 maggio 2016, “Legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 387. Misura di contrasto alle povertà SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). Individuazione Ambiti Territoriali”, nella quale la Regione ha definito come Ambito, il territorio coincidente con il Distretto Sanitario, sperimentando l'ipotesi del Distretto della Coesione Sociale, al fine di rendere più efficiente ed omogeneo il sistema delle risposte ai cittadini, anche in funzione di una realistica sostenibilità economica;
- la D.D. n. 813 del 16/11/2016 di “Approvazione Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale e Agenzia Piemonte Lavoro per la collaborazione/cooperazione tra centri per l'impiego e servizi sociali per la gestione della presa in carico degli utenti della misura di sostegno per l'inclusione attiva (SIA)”.

Dato atto che:

- le linee guida SIA per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) prevedono:
 - o al capitolo 3 “Collaborazione in rete con le amministrazioni competenti in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute, formazione e istruzione e altri soggetti privati” che le modalità con cui gli Ambiti territoriali e i Comuni attuano i compiti loro

assegnati per l'implementazione del Sostegno per l'inclusione attiva, siano disciplinate dalle rispettive Regioni e Province Autonome, tenuto conto dell'esercizio associato delle funzioni sociali a livello di Ambito territoriale e che gli Ambiti Territoriali, ai fini della predisposizione e attuazione dei progetti personalizzati di presa in carico, sono tenuti a promuovere accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, istruzione, formazione e tutela della salute (Centro per l'impiego, Centri di Formazione Professionale, Scuola e Servizi Educativi, Servizio Materno infantile, Centro di Salute Mentale, Ser.D) nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit;

- o al capitolo 6 "Governance" dispone che le Regioni debbano promuovere i raccordi inter-istituzionali e interprofessionali necessari alla offerta integrata (co-operazione) o, quanto meno, alla collaborazione fra sistema sociale, del lavoro, sanitario, educativo, dell'istruzione e della formazione, nonché fra servizi del pubblico e del privato sociale;

- il PON INCLUSIONE 2014-2020 prevede che per assicurare una presa in carico integrata e multidimensionale delle persone in condizione di bisogno, i Comuni e/o gli Ambiti territoriali devono garantire adeguate professionalità; rafforzare la capacità di operare in rete con altri soggetti pubblici, privati e del terzo settore; ripensare il modello organizzativo dei servizi e attivare misure rivolte ai componenti dei nuclei familiari beneficiari del sostegno economico (quali la formazione, i tirocini, le borse lavoro, le misure di accompagnamento sociale)";

- il Patto per il Sociale della Regione Piemonte per il biennio 2015-2017, approvato con D.G.R. n. 38-2292 in data 19/10/2015, coerentemente con la riorganizzazione dell'ambito sanitario regionale, ha individuato un percorso di riorganizzazione dei servizi socio assistenziali mirante alla costituzione dei Distretti della Coesione Sociale coincidenti, nei limiti della praticabilità, con quelli sanitari, al fine di rendere più efficiente ed omogeneo il sistema delle risposte ai cittadini.

Dato atto che:

nel corso dei lavori dei tavoli tecnici, coordinati dalla Direzione Coesione Sociale, gli Ambiti Territoriali hanno espresso la richiesta di fornire una bozza di accordo operativo tra le diverse componenti (sociali, lavorative e sanitarie, ampliabile localmente in base alle necessità) interessate dal SIA, favorente una omogeneità di prassi a livello regionale e rispondente alla necessità di promuovere relazioni strutturate fra le parti al fine di agevolare i percorsi di attivazione sociale da proporre ai beneficiari della misura;

negli incontri territoriali effettuati nel mese di maggio 2017 in tutti i quadranti del Piemonte e nella Città di Torino, per un confronto aperto sul consolidamento della sperimentazione attivata con il SIA e una prima valutazione dei risultati, è stato presentato uno schema di "Accordo operativo tra le parti" elaborato dalla Direzione Coesione Sociale tenendo conto di alcune buone prassi provenienti dai territori.

Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, procedere all'approvazione di uno schema tipo, denominato "Accordo operativo tra le parti" di cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, al quale tutti i 30 Ambiti Territoriali dovranno attenersi nei contenuti salienti, eventualmente arricchendolo in funzione delle esperienze già in essere e delle diverse peculiarità territoriali.

Ritenuto di far salvi gli accordi già sottoscritti caratterizzati da contenuti analoghi, previa verifica di conformità da parte della Direzione Coesione Sociale, Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti, secondo le modalità operative da quest'ultimo indicate.

Ritenuto, altresì,

- di demandare la Direzione Coesione Sociale, tramite il Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti, a fornire supporto agli Ambiti Territoriali al fine di facilitare le procedure di raccordo fra le parti interessate, tenuto conto che la sottoscrizione dell'Accordo deve avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;

- di stabilire che, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, ciascun Ambito Territoriale trasmetta copia dell'Accordo al Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti, nonché le eventuali appendici integrative agli Accordi operativi tra le parti, entro 30 giorni dalla nuova sottoscrizione.

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Visto l'Accordo in data 11 febbraio 2016 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Visto il Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze.

Visto l'Avviso Pubblico n. 3/2016 "Avviso Pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2010, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva.

Vista la D.G.R. n. 38-2292 in data 19/10/2015 patto per il sociale della regione Piemonte 2015-2017.

Vista la D.G.R. n. 29-3257, del 9 maggio 2016, "Legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 387. Misura di contrasto alle povertà SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). Individuazione Ambiti Territoriali".

Vista la D.D. n. 813 del 16/11/2016 di: "Approvazione Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale e Agenzia Piemonte Lavoro per la collaborazione/cooperazione tra centri per l'impiego e servizi sociali per la gestione della presa in carico degli utenti della misura di sostegno per l'inclusione attiva (SIA)".

Dato atto che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 8 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa in conformità a quanto disposto dagli artt. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nella forma di legge,

delibera

- di approvare, nell'ambito del PON inclusione 2014-2020, lo schema tipo di accordo di collaborazione territoriale per la presa in carico integrata dei destinatari di misure di inclusione attiva, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di stabilire che tutti i 30 Ambiti Territoriali dovranno attenersi nei contenuti salienti allo schema tipo di accordo di collaborazione territoriale, eventualmente arricchendolo in funzione delle esperienze già in essere e delle diverse peculiarità territoriali;

- di stabilire di fare salvi gli accordi già sottoscritti caratterizzati da contenuti analoghi, previa verifica di conformità da parte della Direzione Coesione Sociale, Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti, secondo le modalità operative da quest'ultimo indicate;
- di demandare alla Direzione Coesione Sociale, tramite il Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti, il supporto agli Ambiti Territoriali al fine di facilitare le procedure di raccordo fra le parti interessate, tenuto conto che la sottoscrizione dell'Accordo deve avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- di stabilire che, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, ciascun Ambito Territoriale trasmetta copia dell'Accordo al Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti, nonché le eventuali appendici integrative agli Accordi operativi tra le parti, entro 30 giorni dalla nuova sottoscrizione;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 8 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato A

SIA – SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA

SCHEMA TIPO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TERRITORIALE PER LA PRESA IN CARICO INTEGRATA DEI DESTINATARI DI MISURE DI INCLUSIONE ATTIVA DI CUI PON INCLUSIONE 2014/2020 PER L'AMBITO TERRITORIALE DI

TRA

L'Ente (Consorzio, Comune, Unione Montana, Asl, Unione di Comuni)
che agisce in qualità di Capofila dell'Ambito territoriale SIA,
rappresentato dal suo Direttore/Presidente, domiciliato ai fini del
presente Protocollo in
.....;

E

L'Ente (Consorzio, Comune, Unione Montana, Asl, Unione di Comuni)
....., rappresentato dal suo Direttore/Presidente, domiciliato ai
fini del presente Protocollo in

E

Il Centro per l'Impiego di rappresentato dal Direttore, domiciliato ai
fini del presente Protocollo in

E

L'Azienda Sanitaria Locale rappresentata dal Direttore ,
domiciliato ai fini del presente Protocollo presso

VISTI

- l'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, al comma 386, istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
- l'Accordo in data 11 febbraio 2016 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'Inclusione Attiva, il quale prevede l'erogazione di un Sostegno per l'Inclusione Attiva (S.I.A.) a nuclei familiari con minori in condizioni di povertà a condizione di aderire ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa con ISEE al di sotto dei 3.000,00 €
- il Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di

- concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, che definisce e individua ai sensi della legge 208/ 2015 al comma 387, lettera a), come priorità del citato Piano, per l'anno 2016, l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 201;
- la Legge 6 giugno 2016 n. 106 di delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;
 - l'Avviso Pubblico n. 3/2016 “Avviso Pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2010, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva emesso dall'A.d.G. PON INCLUSIONE presso la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - le Linee Guida per la costruzione di reti interistituzionali ed il coinvolgimento del terzo settore elaborate dal Comitato di pilotaggio OT110T2 coordinato dal Dipartimento della Funzione Pubblica datate 24.11.2016;
 - Il Decreto Direttoriale n. del adottato dal Direttore Generale della Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali con cui sono stati approvati gli elenchi delle proposte progettuali di attuazione del SIA ammissibili a finanziamento ai sensi dell'Avviso n. 3/2016, comprensivo del progetto presentato dall'Ambito territoriale
 - la D.G.R. n. 29-3257, del 9 maggio 2016, “Legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 387. Misura di contrasto alle povertà SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). Individuazione Ambiti Territoriali”, nella quale la Regione ha definito come Ambito, il territorio coincidente con il Distretto Sanitario, sperimentando l'ipotesi del Distretto della Coesione Sociale, al fine di rendere più efficiente ed omogeneo il sistema delle risposte ai cittadini, anche in funzione di una realistica sostenibilità economica;
 - la D.D. n. 813 del 16/11/2016 di: “Approvazione Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale e Agenzia Piemonte Lavoro per la collaborazione/cooperazione tra centri per l'impiego e servizi sociali per la gestione della presa in carico degli utenti della misura di sostegno per l'inclusione attiva (SIA)”;
 - la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del (Consorzio, Unione Montana, Asl, Comune) n. ... con cui è stata individuato quale Ente Capofila dell'Ambito Territoriale SIA l'Ente.....;
 - (AGGIUNGERE EVENTUALI ALTRI ATTI TERRITORIALI)

PREMESSO CHE

la legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art 15 che: "...anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2 Oggetto

Il presente Protocollo è riferito ai rapporti fra l'Ente (Consorzio, Comune, Unione Montana, Asl, Unione di Comuni) che agisce in qualità di Capofila dell'Ambito territoriale SIA del Distretto, il Centro per l'Impiego di e l' ASL nella realizzazione della presa in carico integrata dei destinatari di misure d'inclusione sociale attiva all'interno del PON Inclusione.

Il territorio dell'Ambito è coincidente con il bacino del Centro per l'Impiego di e del Distretto Sanitario dell'ASL

E' intendimento delle parti implementare il presente Protocollo con il progressivo coinvolgimento di altri Soggetti pubblici e privati competenti ed interessati alle finalità del medesimo.

L'adesione potrà avvenire, anche successivamente, attraverso una appendice integrativa del presente Protocollo e la relativa sottoscrizione.

Art. 3 Finalità

Lo scopo del presente Protocollo è quello di formalizzare un modello organizzativo di tipo partecipativo, nel quale ogni soggetto della rete possa intervenire ed offrire il proprio contributo sulla base delle funzioni e delle competenze che gli appartengono. La logica costitutiva delle reti – autonomia dei nodi e condivisione dei protocolli – è funzionale all'esigenza di utilizzo di un approccio unitario, che possa rispondere in modo efficiente ed efficace ai disagi manifestati dalle persone che presentano bisogni complessi, legati ad una condizione di povertà.

Il sistema di rete, per sua natura, costituito da una pluralità di ambiti di integrazione, ognuno dei quali dotato di proprie specificità e, al contempo, concorrente al risultato comune, non intende sostituirsi alle Istituzioni e/o agli altri attori presenti, ma integrarne i funzionamenti in una logica di processo, sulla base di obiettivi, metodi e schemi di azione condivisi.

Con la firma del presente Protocollo i soggetti firmatari intendono:

- favorire l'accesso dei destinatari alle misure di inclusione attiva secondo un approccio a rete, ampliando i luoghi e le occasioni di intercettazione dei bisogni;
- promuovere reciprocamente la conoscenza dei servizi, delle opportunità e delle modalità operative dei diversi partner della rete;

- supportare il funzionamento dei Servizi nella presa in carico multidimensionale, attraverso l'opportuna configurazione congiunta e la messa a fattore comune delle risorse necessarie all'esercizio dell'assessment da parte dell'équipe multidisciplinare;
- promuovere e supportare l'integrazione in rete degli attori di sistema, operando secondo un approccio di "Welfare di comunità e prossimità";
- creare economie di scala e di scopo nella realizzazione dei servizi sociali, individualizzando le misure attive sulla base delle caratteristiche dei destinatari;
- sviluppare risorse comuni di capacità istituzionale ed amministrativa in una logica di rete con gli attori del terzo settore operanti sul territorio;
- svolgere funzioni di osservazione dei fabbisogni, monitoraggio e valutazione degli interventi, utilizzando un approccio integrato.

Art. 4

Compiti degli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziale costituenti l'Ambito Territoriale

Gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, anche in funzione dei progetti PON presentati e finanziati:

- favoriscono la conoscenza, la collaborazione e l'intersezione fra i diversi servizi sociali alla persona/famiglia (ad es. tra servizio sociale, servizi socio-educativi, servizio sociale area penale minori e adulti) presenti nel territorio;
- assicurano, con i propri Servizi di Segretariato Sociale l'accoglienza dei nuclei familiari beneficiari del sostegno economico previsto dalla misura SIA al fine della loro adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa;
- assolvono, con i Servizi Sociali professionali il compito del pre assessment finalizzato ad instaurare un patto tra servizi e famiglie che implichi una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni.
- definiscono per ciascuna famiglia un progetto sulla base di una valutazione multidimensionale dei bisogni e delle potenzialità di ognuno dei membri maggiorenni, con la messa in atto di interventi personalizzati di consulenza, orientamento, monitoraggio, attivazione di prestazioni sociali e interventi in rete con altri servizi pubblici e privati del territorio;
- promuovono interventi e servizi per l'inclusione attiva, quali servizi di orientamento al lavoro, comprensivo di empowerment e supporto individuale, assistenza educativa domiciliare rivolta a giovani e adulti e a minori;
- costituiscono ed attivano l'Equipe Multidisciplinare (E.M.) qualora, a seguito del pre assessment, il Servizio sociale professionale ne ravvisi la motivata necessità;
- concordano, con gli Enti la cui competenza operativa si estende su più Ambiti Territoriali (ad es. ASL e Ufficio Scolastico regionale), le procedure e gli atti documentali necessari per scambiarsi reciprocamente le informazioni ritenute necessarie, nel rispetto della privacy dovuta ai membri dei nuclei familiari accompagnati verso l'autonomia;
- attivano la formazione congiunta di Ambito, con le finalità dello sviluppo delle conoscenze reciproche, dell'ottimizzazione delle procedure di collaborazione, al fine di migliorare e rafforzare la rete sociale, anche tramite l'utilizzo delle risorse disponibili;
- convocano l'E.M. e garantiscono la verbalizzazione;

- forniscono all'EM, ai fini della predisposizione e attuazione dei progetti, informazioni sulla gamma dei servizi attivabili per i destinatari della misura all'interno dei progetti personalizzati di inclusione attiva, compresi quelli derivanti dal PON Inclusione, dalle misure di politica attiva del lavoro messi in campo dalla Regione tramite i CPI e i SAL accreditati, quelli erogati dal sistema scolastico e sanitario, dai Comuni (ad es. bonus energetico, misure per la casa, estate ragazzi...) e dal Terzo Settore;
- integrano le misure del PON con la rete di risorse già messe in atto dal Servizio Sociale (es. Percorsi di attivazione sociale per soggetti almeno inizialmente non collocabili, attivazione voucher in collaborazione con il volontariato ecc...) compatibilmente con le disponibilità dell'esercizio finanziario di riferimento;
- garantiscono l'attivazione delle misure previste dal PON Inclusione in tutte le sue fasi e azioni, facendosi garante dell'attivazione e del buon funzionamento della rete a livello territoriale;
- garantiscono i flussi informativi verso l'INPS;
- provvedono alle eventuali rendicontazioni economiche richieste dagli Enti interessati.

Art. 5

Compiti del Centro per l'Impiego

I Centri per l'Impiego, territorialmente competenti:

- concorrono, all'interno dell'E.M., in funzione del Protocollo d'intesa siglato tra la Direzione Coesione sociale della Regione Piemonte e l'Agenzia regionale Piemonte Lavoro, alla:
 - o valutazione dei bisogni;
 - o definizione del progetto personalizzato di presa in carico;
 - o indicazione degli obiettivi e dei risultati che si intendono raggiungere, volti al superamento della condizione di povertà e al reinserimento /inserimento lavorativo del beneficiario della misura;
- realizzano la profilazione dell'utenza in funzione dei percorsi occupazionali possibili;
- attivano azioni di orientamento di base, in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale;
- provvedono, per tutti i soggetti beneficiari Sia che non presentano particolari difficoltà, all'accompagnamento autonomo al mercato del lavoro, alla stipula del Patto di servizio, quale progetto di attivazione individualizzato, trasmettendone copia al referente dell'E.M.;
- assicurano all'Ambito Territoriale ed agli Enti gestori firmatari del presente protocollo l'aggiornamento costante delle informazioni e delle opportunità fornite od erogate dall'Agenzia Piemonte Lavoro e dal Settore Politiche del Lavoro e Formazione Professionale della Regione Piemonte;
- erogano ogni altra attività indicata dall'art 18 del D.lgs 150/2015 che sia funzionale agli obiettivi del SIA e del PON Inclusione;
- erogano le misure previste dal POR Regionale nei limiti delle disponibilità giuridiche, finanziarie previste e del personale utilizzabile sul SIA e correlati servizi.

Art. 6
Compiti dell' Azienda Sanitaria Locale

L'ASL:

- concorda con i componenti dell'Ambito Territoriali, allo scopo di rendere efficiente e sostenibile il funzionamento delle équipe multidisciplinari integrate, le procedure assistenziali e documentali idonee per la realizzazione delle misure inclusive previste dal SIA, qualora sia necessaria la presenza della componente sanitaria;
- individua un referente aziendale che, raccordandosi con i Dipartimenti e i Servizi Sanitari Specialistici, abbia il compito di dare indicazioni alle E.M. afferenti il territorio ASL ;
- concorre nell'équipe multidisciplinare, attraverso il coordinamento del Direttore di Distretto o suo delegato, con i suoi Dipartimenti e Servizi Sanitari specialisti (Ser.D, D.S.M., N.P.I., Consultorio Familiare e Servizi di Psicologia), alla definizione del progetto personalizzato nell'ambito della presa in carico integrata, con riferimento a quanto di competenza in materia di tutela della salute dei minori e degli adulti.
- tiene conto, in funzione della valutazione dei bisogni e della definizione del progetto personalizzato di cui sopra, di quanto i servizi sanitari hanno già messo in atto, qualora i soggetti stessi risultino già in carico;
- assicura, per i progetti condivisi, la collaborazione alla realizzazione delle azioni di inclusione attiva tramite l'attivazione dei professionisti previsti per la tutela della salute della persona adulta o minore;
- trasmette in modalità informatica al responsabile dell'E.M. le informazioni relative ai casi che già risultano conosciuti ai Servizi Sanitari e per i quali siano in atto incontri di coordinamento, monitoraggio e condivisione di alcune progettualità con i Servizi Sociali Professionali di riferimento

Art. 7
Compiti di

(inserire qui gli impegni degli altri eventuali sottoscrittori del presente protocollo)

Art. 8
Costituzione dell'Equipe Multidisciplinare

Lo strumento privilegiato in cui si realizzano le sinergie interistituzionali è l'Equipe Multidisciplinare del Sostegno per l'Inclusione Attiva (E.M).

L'E.M costituisce il contesto in cui vengono condivisi e approvati i progetti individualizzati relativi ai beneficiari del SIA.

Alla costituzione dell'EM concorrono gli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali costituenti l'ambito territoriale e gli altri soggetti aderenti al presente Protocollo.

Alla stessa vengono demandati i seguenti compiti:

- a) Identificazione dei bisogni e delle potenzialità dei nuclei familiare
- b) Individuazione, sulla base di "indicatori sensibili" dei soggetti più fragili e in marginalità sociale su cui intervenire con priorità e progetti condivisi;
- c) Definizione degli obiettivi e dei risultati che si intendono raggiungere, volti al superamento delle condizioni di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale previa selezione degli adulti in difficoltà in base alle valutazioni, maturate dall'esperienza degli operatori, attraverso l'indicatore occupabilità al lavoro in quanto: soggetti occupabili, soggetti non immediatamente occupabili, soggetti non occupabili per mancanza di prerequisiti;

d) Approvazione del progetto personalizzato di presa in carico, costruito insieme al nucleo familiare e finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo ed all'inclusione sociale attraverso l'integrazione con gli interventi e i servizi forniti dalle amministrazioni/servizi competenti in materia di tutela della salute, istruzione, formazione professionale e in tutti quegli settori che possono emergere quali aree di bisogno;

e) Integrazione del progetto con gli interventi e i servizi forniti da soggetti privati, con particolare riferimento agli enti no profit.

Con la predisposizione del progetto personalizzato, l'EM è chiamata a svolgere il ruolo di agente del cambiamento, rafforzando la motivazione delle famiglie a farsi parte attiva del programma in una logica di corresponsabilità.

Art. 9 Composizione dell'équipe

L'équipe di base è composta da un Assistente Sociale in rappresentanza degli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali costituenti l'Ambito Territoriale(*specificare*) e da un Rappresentante del Centro per l'Impiego, territorialmente competente.

In relazione ai bisogni emersi nel pre-assessment, relativamente a ciascun progetto, l'équipe potrà essere eventualmente integrata da rappresentanti dei Servizi sanitari/specialistici dell'ASLe da altri soggetti firmatari del presente Protocollo, ferma restando la possibilità di modificarne in itinere la composizione, sulla base dei bisogni rilevati nel corso dell'intervento.

All'interno di ogni équipe uno dei componenti assume, di comune accordo fra i membri, il ruolo di Responsabile del progetto di attivazione.

E'individuato almeno un membro della famiglia da coinvolgere nella definizione e nel costante monitoraggio del progetto.

Art. 10 Modalità operative dell'équipe

L'équipe multidisciplinare dovrà operare tenendo conto di quanto previsto all'art. 8 del presente Protocollo e nel rispetto delle norme nazionali e regionali, delle Linee Guida e delle diverse organizzazioni aziendali esistenti al fine di stabilire:

- le modalità e i tempi di convocazione;
- gli strumenti operativi da adottare;
- gli indicatori di processo e di risultato da utilizzare nella valutazione dei progetti di presa in carico, conformemente alle indicazioni stabilite a livello nazionale e regionale;
- i tempi e le modalità di effettuazione del monitoraggio dei progetti.

L'équipe multidisciplinare, allo scopo di rendere efficiente e sostenibile il lavoro nel caso di integrazione con i Servizi sanitari, deve tener conto delle procedure in uso nell'ASL di riferimento.

Art. 11 Risorse

Le risorse a disposizione per la realizzazione delle finalità previste dal presente Protocollo d'intesa sono:

- Risorse PON Inclusione: (specificare eventualmente i vari settori di intervento finanziabili);
- Risorse Enti Gestori dell'Ambito: (*specificare*);
- Risorse CPI: (*specificare*);
- Risorse ASL: (*specificare*);
- Risorse di eventuali altri sottoscrittori: (*specificare*);

- Risorse da Regione Piemonte: in base alla comunicazione della Direzione Coesione Sociale Prot n. 273 96 del 4 agosto 2016 potranno essere considerate ai fini della progettazione individuale le misure attive di politica del lavoro attivate dalla Regione stessa, nell'ambito del POR 2014/2020.

Art. 12
Durata e verifica

Il presente Protocollo ha durata a far data dalla sottoscrizione fino al 31-12-2019. Nel corso del secondo anno di applicazione del presente Protocollo, a seguito di appropriati verifiche e monitoraggi da cui scaturissero criticità, potranno essere proposti opportuni aggiornamenti al contenuto dello stesso. Le modifiche, concordate all'unanimità dai sottoscrittori del presente accordo, saranno ratificate attraverso una appendice integrativa.

Art. 13
Modello e strumenti di Governance

Compete al Capofila dell'Ambito Territoriale favorire il raccordo e la comunicazione interistituzionale con funzioni di governo complessivo del sistema multilivello dei servizi in rete.

Il Coordinamento fra gli attori aderenti al Protocollo dell'Ambito Territoriale avviene attraverso un Tavolo interistituzionale formato da tutti i firmatari e, a livello operativo, dal coordinamento dell'Equipe Multidisciplinare.

Il monitoraggio periodico dello stato di attuazione degli interventi di contrasto alla povertà, trasmesso alla Regione nella sua sintesi, avviene con un'azione di sistema unitario, garantendo i raccordi inter-istituzionali e interprofessionali necessari.

Art 14
Riservatezza e tutela della privacy

Le parti si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante la realizzazione del progetto.

Le parti si impegnano altresì, a trattare i dati personali di reciproca provenienza e previa informativa ai beneficiari e acquisizione del consenso, se e quando dovuto, unicamente per le finalità di cui all'esecuzione del presente Protocollo, ai sensi del D.lgs 196/2003.

Art. 15
Norma finale

Nel caso in cui sopravvengano in vigore del presente Protocollo normativa statale o regionale o norme regolamentari regionali che incidono sul contenuto del presente Protocollo le parti si impegnano a modificarlo secondo le nuove disposizioni.

-----, li _____

Per il Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali

Per il Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali

Per il Centro per l'Impiego di

Per l'Azienda Sanitaria Locale

Per(altri sottoscrittori specificare)
